

Delicta graviora contra mores. Alcune considerazioni prospettiche

1. Negli ultimi mesi nuovi scandali, riguardanti sacerdoti che hanno abusato di minori e Vescovi loro superiori che li hanno protetti o comunque coperti, sono scoppiati in varie parti del mondo (Stati Uniti, Cile, Honduras, Australia, Olanda, Germania, Italia, etc.). Le notizie riportate da organi ecclesiastici¹, giudiziari² o di stampa hanno fortemente colpito l'opinione pubblica e la comunità dei fedeli. Le polemiche generate hanno portato, per esempio, tutti i Vescovi del Cile, dopo essere stati convocati in Vaticano, a presentare al Papa le loro dimissioni e numerose Conferenze Episcopali a scrivere ai loro fedeli per chiedere scusa³.

Il Papa stesso, addolorato per quanto veniva diffuso, ha più volte chiesto perdono per il male, diretto o indiretto, fatto da uomini di Chiesa alle persone più piccole e indifese⁴, ha indirizzato una "*Lettera al popolo di Dio*"⁵ ed ha convocato per il febbraio 2019 tutti i Presidenti delle Conferenze Episcopali sparse nel mondo per affrontare il tema della "protezione dei minori"⁶.

Questi scandali, in realtà, non colgono impreparata la Santa Sede, che ormai da oltre un ventennio combatte contro la triste realtà della pedofilia.

Da San Giovanni Paolo II fino a Papa Francesco, passando per Benedetto XVI, si contano numerosi documenti, prese d'atto e richieste di perdono⁷.

Anche da un punto di vista normativo, in realtà, sono state approntate nuove e più stringenti regole.

Nel 2001 Giovanni Paolo II ha emanato il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*⁸ con il quale è stata riorganizzata l'intera normativa, sia sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto quello processuale, sui *delicta reservata*⁹.

Con questa nuova normativa, novellata ed integrata nel 2010 da Papa Benedetto XVI¹⁰, i delitti contro i minori sono stati esplicitamente considerati tra i delitti più gravi dell'ordinamento canonico e, di conseguenza, a causa della loro singolare gravità e dei particolari beni giuridici tutelati, sono stati espressamente confermati di esclusiva competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fino all'emanazione della normativa del 2001 non erano del tutto chiari né tutti i delitti di competenza della Congregazione, né le procedure utilizzate per i relativi giudizi. Vigeva al riguardo un'assoluta segretezza ed una genericità di norme, che certamente non ha aiutato a gestire il fenomeno.

Anche Papa Francesco non si è sottratto a questa impari lotta ed ha emanato alcuni documenti volti, da un lato, a velocizzare i procedimenti canonici e, dall'altro, a normare il procedimento

¹ Cfr. Studio commissionato dalla Conferenza Episcopale tedesca, settembre 2018.

² Cfr. Rapporto del Gran Giuri presso la Procura della Pennsylvania, 14 agosto 2018.

³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE FRANCESE, *Messaggio al popolo di Dio che è in Francia*, 11 settembre 2018.

⁴ Vedi, *ex multos* e da ultimo, i discorsi pronunciati durante il viaggio apostolico in Irlanda, in occasione dell'Incontro Mondiale delle Famiglie, del 25-26 agosto 2018.

⁵ FRANCESCO, *Lettera al popolo di Dio*, 20 agosto 2018, in *L'Osservatore Romano*, 20-21 agosto 2018, 7.

⁶ Cfr. *Comunicato del Consiglio di Cardinali*, 12 settembre 2018, in <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/09/12/0632/01358.html>

⁷ Cfr., *ex multos*, BENEDETTO XVI, *Lettera pastorale ai cattolici d'Irlanda*, 19 marzo 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), 209-220.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, in *Acta Apostolicae Sedis*, 93 (2001), 737-739.

⁹ Sull'argomento cfr., *ex multos*, C. GENTILE, *I delicta graviora contra mores. Normativa sostanziale e procedurale*, Aracne, Roma 2018; C. PAPALE (a cura di), *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018; C. PAPALE (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2015; A. D'AURIA – C. PAPALE (a cura di), *I delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2014.

¹⁰ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Rescriptum ex audientia Ss.mi* con il quale è emendato il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 21 maggio 2010, in *Acta Apostolicae Sedis*, 102 (2010), 419-430.

amministrativo per allontanare gli Ordinari diocesani rei di aver protetto i preti pedofili. Mi riferisco all'istituzione dello speciale Collegio per l'esame dei ricorsi presso la Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede¹¹ ed al Motu Proprio *Come una madre amorevole*¹².

Non solo, ma ha istituito la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori¹³ «con lo scopo di offrire proposte e iniziative orientate a migliorare le norme e le procedure per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili»¹⁴.

Inoltre, pur di non lasciare impuniti sacerdoti e Vescovi accusati di pedofilia o di pedopornografia in servizio presso la Curia Romana e le Nunziature sparse nel mondo *durante munere*, Papa Francesco, contestualmente all'emanazione della Legge n. VIII dello Stato Città del Vaticano¹⁵, che ha dedicato un intero titolo, il II, ai delitti contro i minori, ha promulgato il Motu Proprio *Ai nostri tempi*¹⁶. Con il citato documento la Suprema Autorità della Chiesa ha attribuito al giudice secolare vaticano l'autorità per giudicare e condannare, secondo la normativa vigente nello Stato, i soggetti dell'ordinamento canonico (Capi Dicastero, Nunzi Apostolici, titolari di mandati amministrativi o giudiziari, etc.) che, nell'esercizio delle loro funzioni, si rendano colpevoli di uno dei reati previsti nelle leggi penali vaticane, ed in particolare nelle Leggi nn. VIII e IX del 2013.

Conseguenza dell'atto voluto dal Papa è che il giudice vaticano, altrimenti anch'esso carente di giurisdizione nei confronti di soggetti afferenti ad un ordinamento indipendente e sovrano qual è quello canonico, è legittimato ad intervenire¹⁷. Già una sentenza è stata emessa al riguardo, mentre un altro caso è perento per morte dell'accusato.

Non vanno, poi, dimenticati altri atti “minori”, come la lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee Guida per il trattamento dei casi di abuso dei minori¹⁸ e, strettamente connesso con questi interventi, i documenti della Congregazione per l'Educazione Cattolica circa i criteri di discernimento vocazionale riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri¹⁹ e per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio²⁰.

¹¹ SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia Ss.mi* de Collegio intra Congregationem pro Doctrina Fidei constituendo ad appellationes clericorum circa *graviora delicta* considerandas, 3 novembre 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, 106 (2014), 885-886.

¹² FRANCESCO, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio *Come una madre amorevole*, 4 giugno 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, 108 (2016), 715-717.

¹³ FRANCESCO, Chirografo *Minorum tutela actuosa*, 22 marzo 2014, in *Acta Apostolicae Sedis*, 107 (2015), 562-563.

¹⁴ FRANCESCO, *Lettera ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica circa la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori*, 2 febbraio 2015, in *L'Osservatore Romano*, 3 febbraio 2015, 8.

¹⁵ Legge 11 luglio 2013, n. VIII “*Norme complementari in materia penale*”. La legge è consultabile sul sito internet dello Stato Città del Vaticano al seguente indirizzo:

<http://www.vaticanstate.va/content/dam/vaticanstate/documenti/leggi-e-decreti/Normative-Penali-e-Amministrative/Legge%20n.%20VIII%20-%20Norme%20complementari%20in%20materia%20penale.pdf>

¹⁶ FRANCESCO, *Lettera apostolica in forma di Motu Proprio sulla giurisdizione degli organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano in materia penale Ai nostri tempi*, 11 luglio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), 651-653.

¹⁷ Per un approfondimento sull'argomento cfr. G. DALLA TORRE, *Diritto penale vaticano e diritto penale canonico*, in G. DALLA TORRE - P. A. BONNET (a cura di), *Annali di diritto vaticano 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 11-31; G. DALLA TORRE - G. BONI (a cura di), *Il diritto penale della Città del Vaticano. Evoluzioni giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino 2014; G. DALLA TORRE, *Il diritto penale vaticano tra antico e nuovo*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2014, 443-460; ID., *Aspetti della giustizia vaticana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoecliese.it), n. 18 del 2013 (20 maggio 2013).

¹⁸ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici*, 3 maggio 2011, in *Acta Apostolicae Sedis*, 103 (2011), 407-412.

¹⁹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione In continuità*, 4 novembre 2005, in *Acta Apostolicae Sedis*, 97 (2005), 1007-1013.

²⁰ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti Ogni vocazione*, 29 giugno 2008, in *Enchiridium Vaticanum*, 25 (2008), EDB, Bologna, 2011, 709-725.

Certamente le cause di questo “disastro”, da alcuni definito «*l’11 settembre della Chiesa Cattolica*»²¹, sono molteplici. Tra queste, come ha affermato Papa Francesco, devono essere indicate *in primis* l’elitismo ed il clericalismo e l’abuso di potere e di coscienza²².

Come si intuisce da quanto finora riportato molto è stato fatto in questi anni ed i risultati si stanno iniziando a vedere. La strada da percorrere, però, è ancora molto lunga, soprattutto perché è necessario un forte cambio di mentalità su questi argomenti, che deve permeare in ogni ambito della Chiesa ed a ogni latitudine.

Compito dei giuristi è quello di aiutare il legislatore a migliorare sempre più la normativa e scopo del presente breve lavoro è proprio quello di indicare alcuni problemi dell’attuale legislazione sui *delicta contra mores* e qualche idea per perfezionarla, *de iure condendo*, ulteriormente.

2. Come abbiamo già anticipato, fino al 2001, ad eccezione di una ristretta cerchia di “addetti ai lavori”, vigeva un’assoluta segretezza sulla normativa riguardante i *delicta contra mores*²³. Si deve attendere addirittura il 2010 per conoscere ufficialmente e per intero anche il contenuto della normativa emanata da San Giovanni Paolo II²⁴. Molto probabilmente tutto ciò, sommato alle critiche all’ordinamento canonico in generale ed al sistema penale in particolare, infiammatesi in tutta la Chiesa dopo il Concilio Vaticano II, ed a un atteggiamento paternalistico ed indulgente in molti Pastori, è stato una delle cause della non pronta risposta della Chiesa al fenomeno degli abusi, che non pochi problemi ha portato e sta portando alle varie comunità.

La pubblicazione della normativa non ha, tuttavia, eliminato completamente il problema della conoscibilità della legge. Infatti, se dal 2010 è chiara la lettera e la *mens legislatoris* e tutti possono avere accesso al testo normativo, tuttavia nessuno conosce la giurisprudenza del Tribunale Apostolico deputato a giudicare questi crimini. Tutte le azioni si svolgono e tutti gli atti sono emanati *sub secreto pontificio* e sono quindi inaccessibili²⁵.

La dottrina, che in questi anni ha lungamente discettato sull’argomento ed ha realizzato numerose pubblicazioni, non ha potuto commentare alcuna sentenza. Il “diritto vivente”, tuttavia, ben potrebbe chiarire determinati aspetti e fugare alcuni dubbi ancora oggi non del tutto scontati e chiari (p.es.: quel determinato comportamento è stato punito? Quell’atto è interruttivo della prescrizione? Quella documentazione è stata ritenuta sufficiente?). Solo pochissimi autori, che hanno avuto modo di consultare alcune sentenze per motivi di lavoro (p.es. ufficiali della Congregazione), hanno riferito su come il Tribunale ha risolto una determinata questione. I loro testi, seppur autorevolissimi ed importantissimi in quanto danno una buona informativa ed interpretazione degli argomenti, tuttavia la maggior parte delle volte sono solo personali commenti e non permettono un accesso libero e diretto alle fonti. Un altro autore, leggendo la sentenza, potrebbe magari non condividere l’interpretazione data dai giudici e offrirne una ulteriore.

Tutto ciò non rende certo facile agli Ordinari ed ai loro collaboratori che devono effettuare le indagini prelieve ed eventualmente giudicare in primo grado conoscere l’interpretazione che viene data

²¹ G. GÄNSWEIN, *L’11 settembre della Chiesa*, in *Il Foglio*, 12 settembre 2018.

²² Cfr. “*Occorre ridare vita*”. *Papa Francesco in dialogo con i gesuiti in Irlanda*, in *La Civiltà Cattolica*, 2018, III, 447-451.

²³ L’unica Istruzione al riguardo (*Crimen sollicitationis*, emanata dal S. Ufficio nel 1922 e rivista nel 1962) non venne mai pubblicata. Essa era inviata ai Vescovi dietro loro stessa richiesta e doveva «*servanda diligenter in archivio secreto Curiae pro norma interna non publicanda nec ullis commentariis augenda*», come recitava l’avvertenza posta sotto il titolo. Tutta la procedura poi era soggetta al *Secretum Sancti Officii*.

²⁴ Il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* fu pubblicato senza l’articolato, solo in parte riassunto in una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede indirizzata a tutti gli Ordinari del mondo (*Acta Apostolicae Sedis*, 93 (2001), 785-788). Dopo alcune pubblicazioni ufficioso nelle riviste specialistiche, il testo completo fu reso ufficialmente disponibile nel 2010 insieme alle modifiche apportate da Benedetto XVI.

²⁵ Fac simili di formulari utilizzati nella procedura ai vari livelli, con brevi commenti, sono stati pubblicati per la prima volta da C. PAPAIE, *Formulario commentato del processo penale canonico*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2013².

ad ogni singola norma, sostanziale o processuale che sia, con evidenti perdite di tempo ed errori *in procedendo ed in iudicando*.

Ovviamente nessuno chiede di veder pubblicate notizie ed informazioni riservate, ma, alla stregua delle sentenze rotali o dei decreti della Segnatura, nulla vieta di pubblicare i documenti ritenuti più importanti, privati di nomi, luoghi, date, etc.

Potrebbe essere questo un'utile strumento per il raggiungimento della giustizia e per un'appropriata punizione dei rei.

La mancata pubblicazione della giurisprudenza non risolve certamente il problema della pedofilia ecclesiastica, ma potrebbe essere anche indicato come segno della mentalità che ancora oggi vige nella Chiesa in questa materia.

3. Un primo intervento che faciliterebbe i processi, come già indicato da alcuni autori, potrebbe riguardare la “strana” formulazione del delitto di pedopornografia. Il delitto in questione, seppur già punito grazie ad interpretazioni estensive del delitto di abuso²⁶, è stato introdotto ufficialmente nel 2010 e punisce «*l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento*» (art. 6, § 1, n. 2).

L'età individuata dal Legislatore (quattordici anni) è differente rispetto a quanto indicato sia nel can. 1395, § 2, CIC (sedici anni), sia nell'altro delitto *gravius* e nella normativa internazionale (diciotto anni).

Il motivo per cui il Legislatore ha scelto di abbassare il limite di età del minore da diciotto a quattordici anni non è stato specificato. Secondo alcuni autori il Legislatore ha previsto un'età più bassa perché ritiene che la pedopornografia sia un crimine con un'idoneità a ledere l'integrità psicofisica del minore inferiore rispetto al delitto di abuso nel quale avviene un contatto diretto ed immediato tra vittima e reo²⁷; altri ritengono, invece, che l'abbassamento dell'età sia stata decisa perché non è sempre semplice capire, dalle sole immagini, l'esatta età del minore: diminuendo l'età i rischi di errore si riducono sensibilmente. Ma questa spiegazione non è del tutto condivisibile perché la stessa difficoltà che c'è tra il capire se ha diciassette anni o diciannove c'è, e forse a maggior ragione, nel capire se ne ha quattordici o quindici.

Caso per caso si dovrà, quindi, prima valutare, basandosi su argomentazioni oggettive fondate sull'esperienza, se si era in presenza di un minore di anni quattordici e poi se il chierico accusato sapeva di trovarsi dinanzi ad immagini di minori infraquattordicenni. In assenza di tali indicazioni vi è l'assenza dell'elemento soggettivo o comunque l'ignoranza su uno degli elementi costitutivi del delitto e quindi deve seguirne l'assoluzione dell'accusato.

È facilmente intuibile che, tranne i casi dove sono ritratti neonati o bambini (statisticamente esigui), siamo di fronte a situazioni difficilissime da capire o provare. Inoltre, se la *ratio* della norma è quella di non ledere i minori ed il loro sviluppo psico-fisico, perché escludere la fascia tra i quattordici ed i diciotto anni? Forse un diciassettenne subisce un danno inferiore rispetto ad un quattordicenne nel posare in particolari immagini? Se così fosse si dovrebbe ripensare all'intero impianto della normativa canonica ed internazionale in materia di abusi.

Quindi, anche per evitare discriminazioni ingiustificate, il limite d'età potrebbe essere innalzato da quattordici a diciotto anni, equiparandolo all'altro delitto *contra mores*.

4. Restando nella parte sostanziale della normativa un intervento potrebbe riguardare i soggetti attivi dei delitti.

²⁶ Cfr. C. J. SCICLUNA, *Procedura e prassi presso la Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo ai delicta graviora*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005, 282-283.

²⁷ Cfr. P. LOJACONO, *Le nuove norme sui delicta graviora tra esercizio della potestà punitiva e tutela del diritto di difesa*, in *Il diritto della famiglia e delle persone*, 40 (2011), 419.

Da sempre, tutte le norme canoniche, per tutelare la dignità e la santità del sacramento dell'Ordine (con i connessi obblighi speciali assunti dai chierici con l'ordinazione), puniscono solo ed esclusivamente i chierici, quei fedeli, cioè, che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine in uno dei tre gradi (diaconato, presbiterato, episcopato).

Poiché, tuttavia, numerosi scandali che hanno leso la comunità ecclesiale hanno coinvolto anche non chierici, da anni in dottrina si sta discutendo²⁸ di inserire tra i destinatari delle norme sui delitti *contra mores* anche i religiosi (non chierici), di ambo i sessi²⁹. Infatti, nonostante non abbiano ricevuto il sacramento dell'Ordine, tuttavia anche loro hanno liberamente professato i voti solenni e perpetui di osservare i consigli evangelici, consacrandosi a Dio. I loro voti ed il loro servizio ai giovani ed alle persone disagiate (p.es. catechismo in parrocchia, attività negli oratori, etc.) li accomuna fortemente, a maggior ragione agli occhi dei fedeli e dell'opinione pubblica, ai chierici. Seppur già oggi il can. 695 CIC preveda la loro dimissione dalle Congregazioni di appartenenza, tuttavia sarebbe più appropriato che una tale decisione venisse presa da un Tribunale terzo e imparziale, per di più accentrato a Roma presso la Santa Sede, e non dai Superiori o dai Consigli delle rispettive Case religiose.

Un tale intervento, *mutatis mutandis*, sarebbe opportuno anche per quei laici che assumono, volontariamente o a titolo oneroso, particolari incarichi (p.es. insegnante, catechista, etc.) o uffici ecclesiastici (p.e. giudice di Tribunale, ministro istituito, etc.), e per i seminaristi.

5. Passando ad altre questioni, soprattutto processuali, che potrebbero migliorare l'operatività dei testi già in vigore, credo che un ruolo importante debba essere assegnato al problema della prescrizione.

In assenza di una chiara normativa, alcuni commentatori³⁰ consideravano i *delicta reservata* imprescrittibili. Deducevano questo assunto dal fatto che il can. 1362 CIC esclude per i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, senza specificare altro, la prescrizione ordinaria di tre anni. Nel 2001 il Motu Proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* ha previsto esplicitamente anche per i delitti riservati un tempo di prescrizione, fissandolo in dieci anni. Un periodo sufficientemente lungo, che diventa ancor più rilevante se si considera che per il delitto contro i minori il documento papale fissa il decorso del tempo al compimento dei diciotto anni della vittima³¹ e, dal 2010, lo ha allungato addirittura a vent'anni.

Lo stesso Motu Proprio, però, concede alla Congregazione per la Dottrina della Fede la facoltà di derogare ai termini della prescrizione.

Con questa possibilità concessa alla Congregazione e da decidersi caso per caso – sarebbe interessante poter leggere le motivazioni ed i criteri usati per utilizzarla – il Legislatore ha cercato di evitare che gravissimi ed acclarati delitti sfuggissero alla punizione. Tuttavia, questa possibilità è stata commentata³² come un *vulnus* alla certezza del diritto a danno dell'imputato e, anche, in palese

²⁸ Cfr. C. J. SCICLUNA, *Sexual Abuse of Children and Young People by Priest and Religious: Description of the Problem from a Church Perspective*, in PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA, *Sexual Abuse in the Catholic Church: Scientific and Legal Perspectives*, edited by R. K. HANSO – F. PFAFFLIN – M. LUTZ, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, 20.

²⁹ In Italia, p.es., ha fatto molto scalpore il caso di una suora accusata di violenza sessuale. Cfr. *Busto Arsizio, suora condannata per violenza sessuale: 3 anni e 50mila euro*, in *Repubblica*, edizione milanese, 10 dicembre 2015 (https://milano.repubblica.it/cronaca/2015/12/10/news/busto_arsizio_suora_condannata_per_violenza_sessuale_3_anni_e_mezzo_e_50mila_euro_di_risarcimento-129191695/?refresh_ce).

³⁰ Cfr. D. CITO, *La prescrizione in materia penale*, in D. CITO (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Giuffrè, Milano 2005, 221.

³¹ Disposizione innovativa, non presente nelle legislazioni di nazioni all'avanguardia. In Italia una disposizione simile è stata introdotta solo nel 2017 con la Legge 27 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 10).

³² Cfr. D. CITO, *Appunti sull'evoluzione normativa del diritto penale canonico nell'ultimo decennio*, in G. BONI - E. CAMASSA - P. CAVANA - P. LILLO - V. TURCHI (a cura di), *Recte Sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, I, Giappichelli, Torino 2014, 202.

contraddizione con il can. 1313, § 1, relativo all'applicazione della norma più favorevole all'imputato, nonché con il principio della irretroattività della legge penale *ex can. 9*.

Secondo alcuni autori³³ la deroga alla prescrizione può essere esercitata solamente fin quando i termini della prescrizione non sono interamente decorsi. Tuttavia la questione non è assodata ed andrebbe chiarita.

Come ha autorevolmente affermato Cito la possibilità di derogare alla prescrizione «*rimane problematica e non facilmente conciliabile con il principio del favor rei*», pertanto «*sarebbe quasi preferibile un regime di imprescrittibilità valevole per tutti piuttosto che un regime di venti anni ma derogabile e quindi imprescrittibile solo per alcuni casi ritenuti meritevoli della deroga, in quanto parrebbe insinuare un possibile esercizio arbitrario della potestà giudiziaria*»³⁴.

La *ratio* della prescrizione generalmente risiede nel fatto che, a distanza di molto tempo, viene meno l'interesse dell'autorità sia a punire un comportamento penalmente rilevante, sia a tentare il reinserimento sociale del reo. Tuttavia non è questo il caso della Chiesa dove in ballo c'è la salvezza delle anime (del sacerdote, delle vittime e dei loro parenti e amici), la buona fama dell'Istituzione e la dignità del sacerdozio.

Pertanto per quanto detto finora sarebbe meglio rendere imprescrittibili tali delitti.

In assenza di un tale intervento, come lo stesso Cito suggerisce, sarebbe importante un provvedimento del Legislatore per chiarire termini e modalità di sospensione e interruzione della prescrizione³⁵.

6. Un limite all'imparzialità del giudizio, così come alla sua celerità, potrebbe essere causato dalle disposizioni che prevedono la possibilità di assumere le funzioni di giudici, promotori di giustizia, notai, cancellieri e patroni in capo solo a sacerdoti.

In una diocesi medio-piccola, per esempio, i sacerdoti, ormai sempre in minor numero e con più incarichi a testa, si conoscono tra di loro, magari fin dal tempo del Seminario, si incontrano periodicamente o quasi, condividono iniziative, etc., ed è quindi naturale che ci siano tra loro le umane simpatie ed antipatie (per non parlare di eventuali interessi economici). A ciò si possono aggiungere possibili problemi inerenti il foro interno. Perché allora limitare queste attività solo ai sacerdoti, alimentando all'esterno, tra l'altro, la sensazione di autotutela della propria casta e di aiuto tra pari, e non permettere anche a laici preparati e di integra fama di partecipare alla vita della Chiesa anche in queste pur spiacevoli situazioni?

A maggior ragione tale discorso vale per gli incarichi più "tecnici" quali quelli di notaio e cancelliere.

Se è vero che le stesse *Normae* prevedono che la Congregazione per la Dottrina della Fede possa concedere la dispensa dal requisito del sacerdozio, tuttavia tale possibilità deve essere richiesta, motivata e valutata e comunque viene accordata *una tantum*.

Una annotazione è necessaria, inoltre, riguardo agli avvocati e procuratori.

Il testo normativo prevede che, oltre ad essere sacerdoti, gli avvocati ed i procuratori debbano essere approvati dal Presidente del collegio.

³³ Cfr. C. G. RENATI, *Prescription and Derogation from Prescription in Sexual Abuse of Minor Cases*, in *The Jurist*, 67 (2002), 505; J. L. SANCHEZ-GIRON RENEDEO, *Algunos interrogantes en la disciplina codicial sobre la prescripción de la acción criminal*, in J. KOWAL - J. LLOBELL (a cura di), «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di A. Stankiewicz*, IV, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 2184; D. CITO, *La protezione giuridica del sacramento della penitenza*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il sacramento della penitenza*. XXXVI incontro di studio Hotel Planibel - La Thuile (AO), 29 giugno – 3 luglio 2009 (Quaderni della Mendola 18), Glossa, Milano 2010, 278.

³⁴ D. CITO, *Nota alle nuove norme sui "delicta graviora"*, in *Ius Ecclesiae*, (22) 2010, 797.

³⁵ D. CITO, *Questioni sulla prescrizione dell'azione criminale (art. 7 m.p. Sacramentorum sanctitatis tutela)*, in C. PAPALE (a cura di), *La procedura nei delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2018, 38-41.

A mio sommosso parere la preventiva approvazione degli avvocati da parte del giudice fa sorgere una lesione del diritto di difesa dell'imputato, in quanto questi ha diritto ad una difesa tecnica adeguata e con persone di sua totale fiducia, sacerdote o laico che sia.

Un intervento censorio da parte del Presidente del collegio, in assenza tra l'altro di criteri predeterminati, limita la scelta del proprio difensore.

Inoltre, oltre a quanto detto sopra, l'obbligatorietà del sacerdozio limita il diritto di difesa dell'imputato anche perché non è detto che si trovino sempre presbiteri, periti ed idonei, che siano disposti ad assumere la difesa di un loro confratello.

In generale, senza scomodare la teologia sulla missione e sulla pari dignità dei laici nella Chiesa sviluppatasi soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, se la difesa – così come ogni altro incarico giudiziario – fosse assunta liberamente anche dai laici, non intravvedo né un possibile problema di conoscenza delle norme canoniche, in quanto vi è comunque l'obbligo di aver conseguito la laurea in diritto canonico e magari di essere iscritti in un particolare albo, né di segretezza del procedimento e di tutela della *privacy* dell'accusato, in quanto anche il laico, a maggior ragione se avvocato pure nel foro civile, sottostà alla disciplina sul segreto professionale.

7. Esulando da ogni questione normativa, tutto sarebbe vano se ad un'ottima legislazione non seguisse una conseguente buona organizzazione dei Tribunali diocesani e della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ovviamente non mi riferisco alla scelta – di per sé ovvia – di personale tecnicamente preparato e moralmente irreprensibile, ma alla terzietà degli operatori a livello locale e, soprattutto, alla numerosità degli ufficiali a livello “centrale”. A ciò si deve aggiungere una conveniente disponibilità di risorse e mezzi.

Nelle diocesi, soprattutto quelle più piccole, molto spesso, come già detto, indagato e personale addetto all'indagine o al giudizio (Vescovo *in primis*) possono conoscersi tra loro e può innescarsi una serie di simpatie o lotte che possono inquinare l'esito dei procedimenti. Per ovviare a ciò, anche se non è di facile organizzazione, si potrebbe pensare a far svolgere le indagini e – ancor più – trattare i giudizi di primo grado a personale esterno alla diocesi (di un'altra diocesi o congregazione religiosa). Anche per avere una maggiore specializzazione nel personale, sarebbe opportuno istituire Tribunali metropolitani o regionali come avvenuto e avviene per la materia matrimoniale.

Inoltre, avendo accentrato tutti i procedimenti *contra mores* a Roma (anche se spesso l'indagine è istruita nelle diocesi e lì si tiene pure il primo grado del procedimento), è indispensabile che la Congregazione abbia un personale adeguato al numero di casi che annualmente giungono da ogni parte del mondo.

È impensabile che tra la denuncia e la fine del processo passino anni. È fondamentale che i procedimenti siano celeri. Una giustizia lenta è una mancata giustizia, sia per le vittime che hanno diritto a vedere giungere in porto le loro denunce ed avere soddisfazione e ristoro, sia per gli accusati che hanno altrettanto diritto di vedere la loro situazione giudicata prontamente.

Dalle polemiche sorte negli anni scorsi, sembra che ciò non sempre avvenga. Addirittura sembra che molte denunce non ricevano alcuna risposta sostanziale. Tutto questo fa perdere il coraggio della denuncia e soprattutto la fiducia nell'Istituzione. Va sempre ricordato che la Chiesa è madre di tutti i fedeli. Non solo dei sacerdoti, ma anche – e forse soprattutto – dei minori abusati.

8. Uno dei problemi e delle polemiche maggiori riguardanti la pedofilia nel clero è la “protezione” che i Vescovi diocesani hanno dato ai loro sacerdoti.

«La tendenza, dettata da retta intenzione, ma errata, ad evitare approcci penali nei confronti di situazioni canoniche irregolari»³⁶ e la considerazione che il Vescovo diocesano è da considerarsi per i suoi sacerdoti più come un padre che un giudice hanno causato notevolissimi danni alla Chiesa e ad altri minori. Numerosi Vescovi, ricevute le segnalazioni e conosciuti i fatti, invece di indagare

³⁶ BENEDETTO XVI, *Lettera pastorale ai cattolici d'Irlanda*, 19 marzo 2010, cit., n. 4.

ed eventualmente allontanare dal sacerdozio i colpevoli, si preoccupavano di evitare gli scandali e non ledere il buon nome della Chiesa “solo” trasferendoli ad altra sede. Qui, però, erano “liberi” di continuare le loro nefaste azioni.

Per sanzionare queste situazioni Papa Francesco ha emanato, nel 2016, il Motu Proprio *Come una madre amorevole*, con il quale ha istituito una specifica procedura, di tipo amministrativo, per giudicare ed allontanare i Vescovi ritenuti negligenti nella cura dei più piccoli e indifesi.

È da notare, però, che il testo emanato è totalmente diverso da quanto è stato discusso e proposto dalla Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori ed approvato poi dal *Consiglio dei Cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica Pastor Bonus sulla Curia Romana*³⁷, giornalmente chiamato “il C9”. Il Consiglio dei Cardinali, nella riunione tenutasi dall’8 al 10 giugno 2015, aveva infatti discusso ed aveva avanzato al Papa una specifica proposta riguardo alle “denunce di abuso d’ufficio episcopale” per fatti inerenti i delitti sui minori. In particolare venne chiesto: «1. Che la competenza a ricevere ed esaminare le denunce di abuso d’ufficio episcopale appartenga alle Congregazioni per i Vescovi, per l’Evangelizzazione dei Popoli, o per le Chiese Orientali e tutte le denunce debbano essere presentate alla Congregazione appropriata. 2. Che il Santo Padre dia un mandato alla Congregazione per la Dottrina della Fede per giudicare i Vescovi in relazione ai delitti di abuso d’ufficio. 3. Che il Santo Padre autorizzi l’istituzione di una nuova Sezione Giudiziaria all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede e la nomina di personale stabile che presterà servizio nel Tribunale Apostolico. ... 4. Che il Santo Padre nomini un Segretario per assistere il Prefetto riguardo al Tribunale. Il Segretario avrebbe la responsabilità della nuova Sezione Giudiziaria e il personale della Sezione sarà utilizzabile anche per i processi penali per l’abuso dei minori e degli adulti vulnerabili da parte del Clero. ... 5. Che il Santo Padre stabilisca un periodo di cinque anni in vista di ulteriori sviluppi delle presenti proposte e per il completamento di una valutazione formale della loro efficacia»³⁸.

Il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede successivo all’incontro specificava che «il Santo Padre ha approvato le proposte e ha concesso l’autorizzazione affinché siano fornite risorse adeguate per conseguire questi fini».

Le differenze tra i due testi sono evidenti: in quello della Pontificia Commissione si prevede un nuovo, specifico, delitto canonico, ulteriore rispetto a quello regolamentato dal can. 1389 CIC, si dà la competenza di indagine alle varie Congregazioni e quella di giudizio, *ex delegatione*, alla Congregazione per la Dottrina della Fede, già competente in tutti i casi di delitti contro la fede e di delitti più gravi; nel testo del *Motu Proprio*, invece, non si istituisce alcun delitto, ma si specifica la giusta causa per la rimozione (amministrativa) dall’ufficio – prevedendo la relativa procedura – e si lascia la competenza di indagine e giudizio alle varie Congregazioni competenti (estendendo il tutto anche ai Superiori Religiosi ed alla rispettiva Congregazione).

Al di là delle scelte effettuate dal Legislatore, non è dato sapere se e come sia stata eseguita finora questa nuova procedura, tuttavia non pochi dubbi ha sollevato nei commentatori, soprattutto in merito all’assenza delle tipiche garanzie legate allo svolgimento di un procedimento penale³⁹.

9. Non legato alle norme sui *delicta contra mores*, ma comunque strettamente connesso è il tema dell’impedimento ad esercitare l’ordine sacro per i sacerdoti pedofili.

Una parte della dottrina ritiene, infatti, possibile che il Vescovo diocesano, per allontanare sin da subito e senza aspettare l’esito dei procedimenti, il chierico accusato di abusi contro i minori, ben

³⁷ FRANCESCO, Chirografo *Tra i suggerimenti* con il quale viene istituito un consiglio di cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della costituzione apostolica *Pastor bonus* sulla curia romana, 28 settembre 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, 105 (2013), 875-876.

³⁸ Cfr. *Briefing del Direttore della Sala Stampa sulla X Riunione del Consiglio di Cardinali (8-10 giugno 2015)*, 10 giugno 2015, in <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2015/06/10/0452/00997.html>.

³⁹ Cfr. F. PUIG, *La responsabilità giuridica dell’autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*, in *Ius Ecclesiae*, 28 (2016), 718-734.

potrebbe, in presenza delle condizioni previste dal Codice, emettere un decreto in cui si dichiara l'impedimento ad esercitare l'ordine sacro⁴⁰.

Il can. 1044, § 2, n. 2, CIC prescrive che sono impediti ad esercitare l'Ordine coloro i quali sono affetti da pazzia o da altre infermità psichiche, per le quali, ai sensi del can. 1041, n. 1, «viene giudicato inabile a svolgere nel modo appropriato il ministero».

Orbene, i cann. 1041 e 1044 prendono in considerazione le anomalie psichiche *tout court*, senza alcuna specificazione.

Il comportamento pedofilo, definito dalle scienze psichiatriche come un disturbo della fantasia e dei comportamenti sessuali, osterebbe di per sé al legittimo conferimento ed esercizio dell'Ordine.

Di conseguenza, la constatazione delle tendenze pedofile del sacerdote, indipendentemente dall'accertamento giudiziale della responsabilità penale, potrebbe già di per sé causare l'emanazione di un provvedimento che dichiara l'impedimento ad esercitare l'ordine sacro⁴¹.

Una tale dichiarazione permetterebbe di impedire ai chierici pedofili di esercitare il ministero anche in assenza di una pena per un qualsiasi motivo (p. es., perché non ritenuto imputabile o perché anziano e malato o perché il delitto è prescritto, etc.), o dopo averla scontata (se non dimesso dallo stato clericale), o comunque senza attendere l'esito di un giudizio civile⁴².

Parte della dottrina ritiene, però, questa via poco rispettosa dei diritti del chierico in quanto gli verrebbe impedito di esercitare il sacro ministero non in virtù di una norma esplicita, ma di una interpretazione estensiva della stessa.

Per ovviare in parte alle critiche della dottrina⁴³ e per facilitare l'attività dei Vescovi sembra che in anni passati ci sia stata allo studio della Santa Sede la possibilità di introduzione esplicita, similmente a quanto viene disposto ai nn. 2-6 del can. 1041 CIC, del delitto di pedofilia come irregolarità a ricevere il sacramento dell'Ordine (e impedimento per chi l'avesse già ricevuto)⁴⁴.

Dall'analisi delle indagini contro i chierici abusatori è emerso che nella quasi totalità (90%) dei circa quattrocento procedimenti annuali che giungono a Roma le vittime non siano bambini, ma adolescenti (efebofilia) dello stesso sesso. Ciò ha fatto ritenere a molti che il problema fondamentale che affligge attualmente il sacerdozio sia, oltre ad una non ben sviluppata affettività⁴⁵, l'omosessualità. Ebbene, anche al fine di evitare ciò, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, con l'approvazione di Papa Benedetto XVI, nel 2005 ha confermato ed esplicitamente escluso dall'ammissione al sacerdozio coloro i quali «praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta "cultura gay"»⁴⁶. Tale concetto è stato ulteriormente rafforzato dalla stessa Congregazione nel 2008, autorizzando i Vescovi ed i formatori a servirsi dell'opera di psicologi professionisti⁴⁷. Con questi interventi la Congregazione ha ricordato che per poter essere ordinati *in sacris* è necessaria una sufficiente maturità affettiva e

⁴⁰ Cfr. G. P. MONTINI, *Provvedimenti cautelati urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti dei ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 12 (1999), 193-200.

⁴¹ Cfr. P. LOJACONO, *La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico tra il dovere dei genitori di fornire loro un'educazione "integrale" e l'esigenza di prevenire e reprimere i crimini sessuali commessi dai chierici*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 38 (2009), 1433; P. MILITE, *Utrum "pedofilia" irregularitas "ex delicto" est? Et, quatenus affirmative, indolem poenae habet an non?*, in *Apollinaris*, 76 (2003), 583-585.

⁴² Cfr. P. LOJACONO, *Tutela della dignità del sacerdozio ministeriale e necessità di assicurare ai minori un «ambiente ecclesiale sicuro»*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (a cura di), *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Atti del XLIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico (Verona, 5-8 settembre 2011), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2012, 248-249; D. CITO, *Nota al Decreto particolare "Exercitii ministerii sacerdotalis" del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 25 marzo 1996, in *Ius Ecclesiae*, 9 (1997), 816.

⁴³ Ci si preoccupa che un'interpretazione troppo ampia delle inabilità, a maggior ragione se non previste esplicitamente, possa dare luogo ad abusi. Cfr. G. P. MONTINI, *Provvedimenti cautelati urgenti nel caso di accuse odiose nei confronti dei ministri sacri. Nota sui canoni 1044 e 1722*, cit., 199.

⁴⁴ Cfr. C. J. SCICLUNA, *Clerical rights and duties in the jurisprudence and praxis of the Congregation of the Doctrine of the Faith on graviora delicta*, in *Folia Canonica*, 10 (2007), 280.

⁴⁵ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica post-sinodale Pastores dabo vobis*, 25 marzo 1992, n. 44.

⁴⁶ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione In continuità*, 4 novembre 2005, cit., n. 2.

⁴⁷ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti Ogni vocazione*, 29 giugno 2008, cit., n. 10.

sessuale in coerenza con la propria identità sessuale maschile⁴⁸ e che è dovere dei Pastori della Chiesa verificare le qualità psichiche e morali dei candidati al sacerdozio⁴⁹.

Si potrebbe ben dire, quindi, che sia stata esplicitata ed inserita, ancorché non esplicitamente nel CIC, una nuova forma di irregolarità (e quindi impedimento) alla ricezione dell'Ordine sacro, indipendente dalla presenza di eventuali patologie psichiche. Ciò renderebbe ancor più "semplice" l'emanazione di un decreto dichiarativo dell'impedimento ad esercitare l'ordine sacro da parte del Vescovo.

Considerato che sono sorti in dottrina dei dubbi sulla forza normativa dell'intervento della Congregazione per l'Educazione Cattolica, avvenuta per di più per mezzo di una Istruzione seppur approvata dal Sommo Pontefice, è ormai quanto più urgente un provvedimento legislativo che riordini complessivamente la materia.

10. I problemi segnalati e le possibili soluzioni indicate ovviamente non coprono tutti i possibili interventi che l'Autorità può mettere in campo per risolvere la dolorosissima piaga degli abusi dei chierici sui minori.

Tali interventi dovranno essere sì di tipo normativo – seppur tantissimo è già stato fatto rispetto al passato -, ma soprattutto di tipo formativo, ecclesiale e culturale⁵⁰.

Senza una adeguata formazione sin dagli anni del Seminario e senza una forte presa di coscienza da parte dei Pastori, la Chiesa, che negli ultimi tre pontificati ha cominciato ad affrontare la questione con crescente consapevolezza e fermezza, difficilmente riuscirà a superare questa terribile piaga che infiniti dolori sta provocando in ogni parte del mondo.

Claudio Gentile

⁴⁸ Cfr. T. ANATRELLA, *Riflessioni sull'Istruzione* In continuità, in *L'Osservatore Romano*, 29 novembre 2005.

⁴⁹ Cfr. cann. 1024 e 1029 CIC.

⁵⁰ Cfr. alcune proposte in *È urgente. Per sé e per tutti*, in *Il Regno – attualità*, 16/2018, 449-450.